

Segretari comunali e provinciali. Maggiorazione retribuzione di posizione e galleggiamento (art.41, commi 4 e 5, del CCNL 16/5/2001 e CCDI del 22/12/2003).

Lo stato dell'arte dopo le ultime sentenze
di Carmelo Carlino e Vito Continella

Il presente scritto interviene sulla *vexata quaestio* delle modalità di calcolo della maggiorazione (ex comma 4 dell'art. 41 del CCNL del 16.5.2001) della quota base (ex comma 3 dello stesso articolo) della retribuzione di posizione dei segretari.

Al riguardo, occorre premettere che l'art. 97 del TUEL, ai commi 2 e 4, così recita:

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

“4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) omissis...”.

Dalla detta disposizione si evince che:

- l'esercizio, da parte del segretario, delle funzioni (che si possono definire “*generalì*”) di cui ai commi 2 e 4, lett. a), b) e c), è certo in qualsivoglia ente locale egli venga nominato;

- l'esercizio, invece, delle funzioni (che si possono definire “*particolari ed aggiuntive*”) di cui alla lettera d) del citato comma 4 è solo eventuale, dipendendo dalle scelte organizzative del singolo ente locale; il legislatore, infatti, non potendo prevedere tutte le possibili peculiari esigenze organizzative dei singoli Comuni e delle singole Province, ha preferito deferire agli stessi enti il compito di individuare, discrezionalmente, quali ulteriori compiti affidare al segretario.

In armonia con quanto sopra, l'art. 41 del CCNL del 16.5.2001 dei segretari così recita: *“Retribuzione di posizione”*

1. Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati “indennità di direzione” di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri.

2...(omissis)...

3. Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati: (omissis)

4. Gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

5. Gli Enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”

6. omissis

Mentre i commi 3 e 5 (riferentisi esclusivamente alle *“funzioni generali”*) poterono trovare applicazione all'indomani della sottoscrizione del CCNL (avvenuta il 16.5.2001), il comma 4 dovette attendere, per la sua attuazione, la contrattazione decentrata, chiamata ad individuare *“le condizioni, i criteri ed i parametri”* per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione.

Conseguentemente, numerosissimi enti locali, venutisi a trovare nelle condizioni previste dal comma 5, provvidero da subito ad adeguare la retribuzione di posizione del segretario ex comma 3, fissandola nello stesso ammontare di quella stabilita (leggasi *“percepita”*) per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente o, in assenza dei dirigenti, per la posizione organizzativa più pagata nell'ente.

Dopo un lungo periodo di tempo dalla sottoscrizione del CCNL, più precisamente il 22 dicembre 2003, venne firmato l'Accordo Integrativo che individuò le condizioni (oggettive e soggettive), i criteri ed i parametri per la determinazione della maggiorazione ex comma 4 dell'art.

41 del citato CCNL, legandola all'effettivo esercizio delle "funzioni particolari ed aggiuntive" di cui all'art. 97, comma 4, del TUEL.

Tale maggiorazione, secondo il citato accordo integrativo, deve calcolarsi sulla "retribuzione di posizione in godimento".

Quest'ultima espressione venne da subito interpretata, dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e dalle OO.SS. di categoria, come retribuzione di posizione "percepita" dal segretario, costituita dalla quota fissa di cui all'art. 41, comma 3, del CCNL, così come adeguata a seguito dell'applicazione della clausola del "galleggiamento" (ex comma 5 dello stesso articolo).

Invero, i due istituti del "galleggiamento" (ex comma 5 dell'art. 41) e della "maggiorazione" (ex comma 4 dello stesso articolo, in combinato disposto col contratto integrativo nazionale del 22.12.2003) hanno finalità totalmente diverse:

a) **perequativa** il primo, in quanto assicura al segretario che la retribuzione di posizione spettantegli *per tabulas*, ai sensi del comma 3 del citato art. 41, non sia inferiore a quella della posizione dirigenziale più elevata nell'ente, indipendentemente dall'applicazione del comma 4;

b) **remunerativa**, il secondo; infatti, la maggiorazione ex comma 4 retribuisce le funzioni "particolari ed aggiuntive", che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U. 267/2000 ("il segretario esercita... ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia"), possono essere attribuite dall'Amministrazione al segretario per adattare la previsione di legge (in ordine alle competenze dello stesso segretario) alle specifiche esigenze organizzative locali.

Sulla base dei detti presupposti contrattuali ed interpretativi, la generalità dei segretari (sussistendo le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001) percepì (dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del 22.12.2003) sia la quota "fissa" (ex comma 3) della retribuzione di posizione come già modificata dal "galleggiamento", costituente la "retribuzione di posizione in godimento", sia la maggiorazione ex comma 4 dello stesso articolo, calcolata (ai sensi dell'accordo integrativo del 22.12.2003) su quest'ultima.

Al riguardo, è sufficiente prendere visione dei dati contenuti nei prospetti T13 dei conti annuali (2004 e seguenti) dei Comuni e delle Province, riassunti in apposito documento excel predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, per rendersi conto del rilevante numero di enti che fece propria la detta interpretazione dell'AGES e delle OO.SS.

Per circa due anni (2004 e 2005) si assistette alla pressochè uniforme applicazione dei commi 4 e 5 nel senso su indicato.

Soltanto verso la fine del 2005 (parere SGR. 26 del 17.11.2005) e poi nell'agosto del 2006 (parere del 3.8.2006 prot. n.7124) l'ARAN manifestò il seguente avviso:

a) *“poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del Segretario, essa non può non essere computata ai fini del “galleggiamento” (in sostanza, secondo l'ARAN, prima si applica la maggiorazione ex comma 4 e, successivamente, se sussistono le condizioni, il galleggiamento ex comma 5, ndr);*

b) *tale principio si ricava anche “dal dato sistematico della formulazione della disciplina dell'art. 41 del CCNL del 16.5.2001” e, cioè, “dall'ordine espositivo” dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 41;*

c) *“l'accettazione della tesi sindacale si tradurrebbe non solo in un contrasto con le finalità proprie del “galleggiamento”, ma anche in un significativo incremento degli oneri, a carico degli enti presso i quali il Segretario opera, privi di qualunque giustificazione in quanto non previsti nel CCNL; proprio in considerazione di tale ultimo aspetto, il contratto decentrato di livello nazionale, ove interpretato in senso estensivo, potrebbe essere considerato, sotto questo particolare aspetto, “difforme” dal CCNL, con il rischio di essere ricondotto alla specifica fattispecie sanzionatoria prevista per tale ipotesi dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n.165/2001”.*

Il parere dell'ARAN (condiviso successivamente dal MEF con parere n. 100976 del 3.9.2008, dal Dipartimento della F.P. con nota prot. 53576 del 27.11.2008 e dal Tribunale di Milano, con decisione del 23.2.2010, n. 830) è infondato, per le seguenti ragioni.

In merito al punto sub a), si osserva che il “galleggiamento” era già stato applicato ben prima della sottoscrizione del contratto integrativo, attraverso l'incremento della quota “fissa” - ex comma 3 - della retribuzione di posizione del segretario, fino al raggiungimento di quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente; pertanto, il segretario beneficiava, all'atto della sottoscrizione dell'accordo integrativo, di una retribuzione di posizione comprensiva del galleggiamento ed era proprio questa la “retribuzione di posizione in godimento”, su cui venne poi calcolata, come stabilito dallo stesso accordo, la maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16. 5.2001.

In ordine al punto sub b), si evidenzia che il criterio “dell'ordine espositivo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 41 del CCNL del 16.5.2001 ” mortifica quello logico, atteso che i due istituti del galleggiamento e della maggiorazione hanno, come sopra visto, finalità totalmente diverse;

Anche l'asserzione, di cui al punto sub c), è priva di fondamento: se, infatti, gli incarichi aggiuntivi non venissero affidati ai Segretari, gli enti locali dovrebbero comunque assegnarli a terzi, che – immaginiamo – non lavorerebbero *gratis et amore Dei*; il saldo finale,

dunque, dovrebbe essere sostanzialmente identico, a meno che non si voglia consentire agli enti locali di assegnare incarichi di responsabilità vacanti ai Segretari senza pagarli. In tal caso, ci sarebbe certamente un bel risparmio per l'amministrazione pubblica, ma a scapito dei più elementari principi di corrispettività delle prestazioni e di proporzionalità della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione.

Inoltre, come hanno osservato puntualmente le OO.SS. (nota del 19.2.2009 con cui il segretario nazionale dell'UNSCP investiva il Presidente dell'ARAN per attivare il tavolo di confronto propedeutico all'interpretazione autentica):

- non sussiste alcuna diretta interdipendenza tra la spesa obbligatoriamente sostenuta in applicazione delle clausole del CCNL (galleggiamento ex comma 5 dell'art. 41 CCNL del 16.5.2001) e quella discrezionale, che può discendere dall'applicazione della disciplina decentrata, per definizione "integrativa" (art. 1 CCDI del 22.12.2003), la quale è subordinata all'adozione, da parte dei singoli enti locali, di formali determinazioni d'attribuzione delle funzioni aggiuntive;

- è proprio il CCNL (al comma 4 dell'art. 41 citato) ad ammettere esplicitamente la maggiore spesa in sede di singolo ente (attraverso il contratto decentrato integrativo), sicchè è insostenibile la tesi dell'ARAN secondo cui l'interpretazione delle parti sindacali, se fondata, potrebbe condurre alla nullità delle clausole del CCDI difformi dal CCNL, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;

- viceversa, l'art. 40, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 165/2001 comprova la piena liceità dell'interpretazione di parte sindacale, prevedendo espressamente che gli *"autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i "vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;

- lo stesso art. 40, al penultimo periodo del quarto comma, precisa infine che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*; ciò non è in alcun modo avvenuto nel caso che ci riguarda, proprio perché il CCNL di riferimento limita il ricorso alle maggiorazioni della retribuzione di posizione, operabili in sede decentrata, entro i margini delle "risorse disponibili" e della "capacità di spesa" di ciascuna amministrazione, in perfetta applicazione proprio del comma 3 dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

- Si ricorda, poi, che l'ANCI (parere del 12.2.2007) suggerì, agli enti che avessero già applicato (all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Integrativo del 22.12.2003) il

galleggiamento ex comma 5, “di calcolare le maggiorazioni previste dal comma 4 a valere sulla retribuzione in godimento” comprensiva quindi degli incrementi già riconosciuti e volti ad assicurare il “galleggiamento” della retribuzione di posizione del Segretario”;

La stessa ANCI, con successivo parere del 17.01.2008, considerò non condivisibili le tesi dell'ARAN, atteso che:

- *“Il richiamato dato sistematico non tiene conto, ma addirittura mortifica, quello logico che vuole gli istituti contrattuali di cui ci stiamo occupando, presentanti una natura e dei fini del tutto distinti, anche se destinati a trovare soddisfazione e traduzione nella medesima ed unica voce retributiva denominata retribuzione di posizione.*

- *Il nuovo CCNL della categoria interessata per il quadriennio normativo 2002-2005 – bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 7 marzo 2008, non interviene sulla voce retributiva de qua, confermando ogni pregressa disciplina, ove non disapplicata, contenuta nei precedenti CCNNLL.*

- *Per questi motivi riteniamo che si debba procedere, al presentarsi di tutte le condizioni oggettive (locali) volute dal contratto, innanzitutto, mediante l'applicazione dell'art. 41 comma 5 (CCNL del 16 maggio 2001), trattandosi di norma di salvaguardia, a ripristinare l'equilibrio, eventualmente violato, tra retribuzione di posizione del Segretario spettantegli per tabulas e quella effettivamente corrisposta dall'ente per la più elevata posizione dirigenziale.*

- *Solo in un momento successivo, una volta determinata la retribuzione di posizione “parificata”, si potrà disporre di quella definibile “in godimento”, utile ai fini delle eventuali maggiorazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 41”.*

Si rammenta, altresì, che l'UNSCP, con la succitata nota del 19.2.2009, precisò che:

- il “galleggiamento” remunera esclusivamente le sole funzioni generali, obbligatoriamente poste in capo al segretario dalla legge (art. 97, commi e 4, lett. a), b) e c) del TUEL), come tali dovute dallo stesso e pienamente esigibili dall'amministrazione, senza necessità alcuna che l'organo di vertice dell'ente debba provvedere alla loro formale attribuzione;

- poichè la retribuzione di posizione conseguente al “galleggiamento” (comma 5) è la retribuzione di posizione dovuta per le funzioni generali, essa stessa è anche la retribuzione di posizione “in godimento” su cui applicare la maggiorazione per funzioni aggiuntive;

- quest'ultima costituisce specifico ed aggiuntivo compenso dei compiti, anch'essi aggiuntivi rispetto alle funzioni previste direttamente dalla legge, formalmente e discrezionalmente attribuiti dall'organo di vertice dell'ente locale, secondo i canoni codicistici di sinallagmaticità delle prestazioni: a nuovi compiti corrisponde la dovuta ed aggiuntiva retribuzione.

Anche il **Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, con ben 2 sentenze (n. 459 del 30 dicembre 2009 e n. 98 dell'8 febbraio 2010)**, interpretando la normativa dal punto di vista sistematico, ha accolto la tesi dei ricorrenti, secondo la quale la retribuzione di posizione, assunta dal comma 5 dell'art. 41 del CCNL del 16/5/2001, debba essere determinata a prescindere dalla maggiorazione di cui al comma 4 dello stesso articolo.

In entrambe le sentenze il Tribunale di Pistoia sostiene che: “posto, infatti, che la maggiorazione della retribuzione di posizione può discendere, ai sensi dell'art. 1, lett. A2 del contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003, dall'attribuzione al segretario di attività gestionali, incarichi speciali e progetti speciali, la considerazione della stessa nell'ambito della retribuzione di posizione, ai fini dell'interpretazione del comma 5 dell'art. 41 sopra citato, finirebbe per realizzare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati di compiti. Tale soluzione appare intrinsecamente irragionevole e inosservante del principio di corrispettività della remunerazione delle prestazioni”.

Successivamente il **Tribunale di Rimini, con sentenza n. 2010/0246 depositata in data 2 agosto 2010**, dopo aver rilevato che “una lettura costituzionalmente orientata della norma (cfr. art. 36 Cost.) impone di ritenere che la discrezionalità ivi prevista concerne unicamente il potere dell'Ente di affidare o meno compiti supplementari al Segretario Generale e non anche quello di remunerare il segretario per le funzioni supplementari che l'ente abbia deciso di affidargli” ha affermato che “la soluzione proposta dal Tribunale di Pistoia appare senza dubbio più aderente alla norma sia dal punto di vista logico-sistematico che di equità sostanziale”

Più recentemente, il **Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 654 del 26.10.2010**, ha accolto il ricorso di un segretario, tendente ad accertare il diritto al mantenimento sia della retribuzione di posizione comprensiva del galleggiamento ex comma 5 dell'art. 41, sia della maggiorazione (ex comma 4 dello stesso articolo), sulla base delle seguenti motivazioni:

- in forza del principio di corrispettività, “se al segretario comunale vengono conferiti incarichi specifici ed aggiuntivi oltre quelli istituzionali ex art. 97, d.lgs., n. 267 del 2000, essi devono trovare una propria remunerazione”;
- a ciò, in effetti, è proprio deputata la norma di cui al comma 4, la quale consente la possibilità di una maggiorazione alle condizioni di cui al contratto decentrato, che, a sua volta, prevede l'ipotesi del conferimento di incarichi aggiuntivi”;
- non vi è neppure il rischio di uno sfioramento dei vincoli di bilancio, poiché la norma contrattual-collettiva, di rango preminente rispetto a quella decentrata integrativa (artt. 40 ss., d.lgs. n. 165 del 2001 e succ. modd.), impone il rispetto del limite delle risorse e delle capacità di spesa”;

- “qualora si ritenesse che la perequazione di cui al comma 5 assorba fino al suo limite la maggiorazione di cui al comma 4,...quest’ultimo verrebbe sostanzialmente disapplicato;

- se si accogliesse la tesi dell’Amministrazione (che è conforme a quella dell’ARAN, fatta propria dalla Funzione Pubblica, dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato – e dal Tribunale di Milano: ndr), “non vi sarebbe differenziazione di trattamento tra chi non ha incarichi aggiuntivi e beneficia del galleggiamento, raggiungendo un certo tetto retributivo e chi, conseguendo, sempre per il galleggiamento, il medesimo tetto, sia onerato di incarichi extra che, però, non trovano compenso”; inoltre, si giungerebbe al paradossale risultato, contrario al principio di parità di trattamento (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165, cit.) che colui che, per effetto del compenso ex comma 4 da incarico aggiuntivo (computabile, secondo l’INPDAP nella deteriore quota “B” della pensione: ndr) vede ridotto il galleggiamento (computabile, secondo lo stesso Istituto in quota “A”: ndr), ha un regime contributivo e poi pensionistico meno favorevole di chi non sia destinatario di alcun incarico e raggiunge il medesimo tetto stipendiale”.

Ancora più di recente, il **Tribunale dell’Aquila, con sentenza n. 164 del 13.4.2011**, ha dichiarato “il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione della retribuzione di posizione, fissata in misura pari al 50%, calcolata previa attribuzione del “galleggiamento di cui all’art. 41 comma 5 CCNL Segretari Comunali e provinciali e per l’effetto condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle differenze retributive maturate..., oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al saldo” e “alla rifusione delle spese di lite”.

In sintesi, se si accogliesse la tesi dell’ARAN, si otterrebbero (in tutte e cinque le situazioni in cui potrebbero venire a trovarsi gli enti locali) i seguenti effetti estremamente penalizzanti per il segretario ed in contrasto, non solo con le finalità (sopra evidenziate) dei commi 4 e 5 del CCNL 16.5.2001 (in combinato disposto con il contratto integrativo del 22.12.2003), ma anche con il principio costituzionale della giusta ed equa retribuzione:

1^ ipotesi: la maggiorazione ex comma 4 è inferiore al galleggiamento ex comma 5

In tal caso (secondo la tesi dell’ARAN) si corrisponde al segretario la maggiorazione ex comma 4 integralmente ed un ulteriore importo (a titolo di “galleggiamento”) fino al raggiungimento delle retribuzione di posizione dirigenziale più elevata nell’ente.

In tal modo, gli incarichi aggiuntivi verrebbero formalmente retribuiti, ma il segretario, anche senza incarichi aggiuntivi, avrebbe raggiunto ugualmente, in virtù del galleggiamento, quel tetto retributivo; in pratica, è come se le funzioni aggiuntive non gli venissero remunerate, con conseguente violazione dell’art. 36 della Costituzione.

Inoltre, la maggiorazione ex comma 4 (conteggiata, secondo la nota operativa dell'INPDAP n. 11/2006, nella deteriore quota B della pensione) assorbirebbe parte del galleggiamento (computato, invece, secondo l'INPDAP in quota A).

E' il caso, perciò, di dire: oltre al danno, la beffa!

2^ ipotesi: maggiorazione ex comma 4 e galleggiamento sono equivalenti

Secondo l'ARAN, il segretario percepirebbe soltanto la maggiorazione ex comma 4; pertanto, le conseguenze negative dell'ipotesi precedente si verrebbero ancor più ad aggravare: non solo, infatti, anche senza incarichi aggiuntivi, il segretario avrebbe raggiunto ugualmente, in virtù del galleggiamento (che sarebbe stato valorizzato in quota "A"), quel tetto retributivo (è, cioè, come se le funzioni "*aggiuntive*", sostanzialmente, non gli venissero retribuite), ma addirittura nulla gli verrebbe computato nella quota "A" di pensione (la maggiorazione va infatti, secondo l'INPDAP, conteggiata nella deteriore quota "B");

3^ ipotesi: la maggiorazione ex comma 4 è superiore al galleggiamento ex comma 5

Secondo la tesi dell'ARAN, il galleggiamento non opererebbe, dovendosi applicare prima la maggiorazione ex comma 4 e solo successivamente (se ed in quanto la retribuzione di posizione complessiva risulti inferiore a quella del dirigente più pagato) la perequazione ex comma 5. Pertanto, le funzioni aggiuntive formalmente verrebbero retribuite, ma nella sostanza le cose starebbero in termini diversi.

Infatti, senza quegli incarichi aggiuntivi (magari molto impegnativi, se sono in grado di determinare una maggiorazione ex comma 4 di importo superiore al galleggiamento), il segretario avrebbe comunque galleggiato fino ad un certo importo (probabilmente molto prossimo alla maggiorazione).

Perciò, è come se le funzioni aggiuntive gli venissero retribuite non integralmente ma per differenza (tra l'ammontare della maggiorazione - ex comma 4 - attribuita ed il galleggiamento che avrebbe comunque percepito anche senza gli incarichi aggiuntivi), con violazione nuovamente del canone costituzionale della giusta ed equa retribuzione.

A ciò si aggiungano i deleteri effetti sul trattamento pensionistico fortemente penalizzato: nulla andrebbe, infatti, conteggiato in quota "A", stante che la maggiorazione ex comma 4 (secondo l'orientamento dell'INPDAP) è quiescibile in quota "B", mentre il galleggiamento (secondo lo stesso Istituto) sarebbe stato conteggiato in quota "A";

4^ ipotesi: il segretario beneficia della sola maggiorazione ex comma 4

In tal caso, l'eventuale futuro incremento della retribuzione di posizione dei dirigenti (oltre la quota base spettante al segretario ex comma 3 dell'art. 41 del CCNL e fino al

raggiungimento della maggiorazione ex comma 4) diventerebbe ininfluenza e nella sostanza si produrrebbero gli stessi effetti di cui alla 3^a ipotesi;

5^a ipotesi: il segretario beneficia del solo galleggiamento ex comma 5

Egli non ha alcun interesse a vedersi attribuiti incarichi aggiuntivi e la conseguente maggiorazione ex comma 4, dal momento che sarebbero fortemente penalizzanti (come nell'ipotesi sub 1 e 2), almeno fino al raggiungimento del galleggiamento. Se la maggiorazione venisse spinta oltre il galleggiamento si produrrebbero, comunque, gli effetti negativi di cui alla 3^a ipotesi.

E' di tutta evidenza che, se venissero, invece, accolte le tesi dell'AGES, delle OO.SS., dell'ANCI, dei Tribunali Civili di Pistoia, di La Spezia, di Rimini e dell'Aquila tali effetti fortemente penalizzanti per il segretario non si verificherebbero e verrebbe rispettato, oltre al dettato contrattuale, anche il canone costituzionale della giusta ed equa retribuzione: alle funzioni "aggiuntive" deve corrispondere l'integrale (nella forma e nella sostanza) ed aggiuntiva retribuzione.

Da quanto sopra esposto si evince che la maggiorazione ex comma 4 deve essere calcolata (come stabilito dal contratto integrativo del 22.12.2003) sulla "retribuzione di posizione in godimento" (costituita dalla quota fissa ex comma 3, come eventualmente modificata dall'applicazione del galleggiamento ex comma 5 dello stesso articolo), mentre il galleggiamento (avente finalità perequative) deve essere riconosciuto a prescindere dall'eventuale ed aggiuntiva maggiorazione della retribuzione di posizione ex comma 4, che ha finalità totalmente differenti (di remunerazione delle "funzioni particolari ed aggiuntive" svolte dal segretario).

Interpretando, invece, in maniera diversa (e, cioè, secondo la tesi dell'ARAN, condivisa dalla RGS, dalla F.P. e dal Tribunale di Milano), la maggiorazione ex comma 4, anziché avere finalità esclusivamente "remunerative", finirebbe con l'aver funzioni "perequative", assorbendo parzialmente o totalmente l'incremento della retribuzione di posizione ex comma 5 (oltretutto, con devastanti effetti sul piano del trattamento pensionistico).

In ogni caso, non si può dare dei contratti succitati (CCNL e contratto integrativo) un'interpretazione (quella dell'ARAN) che arreca sempre e comunque (in tutte le cinque ipotesi come sopra configurabili) effetti penalizzanti per il segretario gravato di compiti aggiuntivi (che non verrebbero nella sostanza retribuiti, totalmente o parzialmente), in violazione del principio costituzionale della giusta ed equa retribuzione.